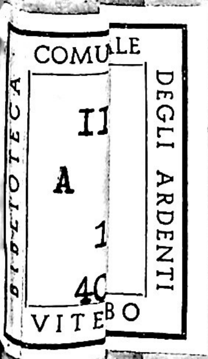
CARLO CALISSE

STATUTI

DELLA CITTÀ DI CIVITAVECCHIA



ROMA
TIPOGRAFIA DELLA PACE DI FILIPPO CUGGIANI
Piazza della Pace num. 35.
1885



Estratto dal periodico STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO
ANNO VI — 1885.

STATUTI DELLA CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

I.

Degli antichi statuti del Comune di Civitavecchia l'originale è smarrito. Dico smarrito avvedutamente; perchè potendosi fare nuove ricerche, e ripetere con più diligenza le già fatte, non si deve ancora lasciare la speranza di poterlo, quando che sia, rintracciare.

Ne abbiamo però una traduzione autentica.

Terminato il lungo periodo della residenza dei Papi in Avignone e del grande scisma, e sciolto lo stato pontificio dalla rete di que' tanti signori che, per troppo avvolgerlo, quasi direi, lo soffocarono; le città nostre, sulla metà del secolo XV°, lasciate le armi, si volsero alla cura delle proprie leggi. Si trassero fuori gli antichi statuti, si riordinarono, e si diede loro, specialmente col volgarizzarli, l'impronta dei nuovi tempi [1]. Civitavecchia, tolta da Eugenio IV (1432) alla Casa Di Vico, seguì questo movimento generale: e nel 1451 il Vicario della città, un tal Bartolomeo di Ser Giovanni da Toscanella, volgarizzò lo statuto latino, impiegando in questo lavoro un mese e sette giorni, cioè dal 13 aprile al 20 maggio dell'anno suddetto [2]. È solo a questa traduzione, conservata in un codice dell'Archivio Comunale, che noi dobbiamo finora la conoscenza del nostro statuto. Il traduttore assicura che il volgarizzamento è fedelissimo al testo. Ecco le sue parole messe in fronte del libro: « *Questo è lo volume de lo Statuto de la terra de Civitavecchia, translatato et exposito de latino in vulgare de parola in parola, secondo ne lo Statuto autentico se contene.* » Riguardo dunque alla sostanza e all'indole delle leggi statutarie di Civitavecchia, non abbiamo a lamentar troppo lo smarrimento del testo primitivo: ma non lo lamenteremo mai abbastanza, riguardo alle molte notizie che si sarebbero potute trarre dalla sua data, dal nome e dalla qualità

[1] Per non uscire dal Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, a cui apparteneva Civitavecchia, ricordo la conferma degli statuti di *Fabrica*, *Civita Castellana*, *Carbognano*, *Orvieto*, *Sutri*, *Toscanella*, *Corneto*, *Vetralla*, ecc. (*Theiner* Cod. Dipl. Vol. II° N. 320, 323, 329, 344, 345, 356, 365, 380, ecc.).

[2] Nel titolo dello statuto: « ..... *Comenciato et prencepiato a dì XIII del mese di Aprile* ..». In fine: « *Finis statutorum XX mens. Maii MCCCCLI.* »

degli officiali che lo compilarono, o sotto i quali fu compilato, dalla forma della scrittura e da tutte quelle altre circostanze, che rendono sotto ogni aspetto preziosi gli antichi documenti. A ciò si aggiunga che di coloro che han posto mano a scrivere le memorie di Civitavecchia [1], nessuno ha dato pure uno sguardo ai suoi statuti, quasi che non fossero questi la più importante manifestazione della vita cittadina, e quindi il fondamento primo di ogni storia municipale. Piccola parte se ne trova riportata nelle schede del Card. Stefano Borgia; il Manzoni li ricorda nella Bibliografia degli Statuti; e il Guglielmotti ne dà un breve cenno nella sua *Marina Pontificia* [2], e per primo ne curò la pubblicazione, spoglia però di qualsiasi commento, in appendice alla storia patria dell'Annovazzi. Null'altro studio fu fatto sui nostri statuti: son quindi un campo inesplorato, e il poco che ora io ne vo' scrivendo forma un lavoro al tutto originale.

II.

Dovrei cominciare dallo stabilire con precisione l'epoca della pubblicazione dello statuto. Però il non averne, non che l'originale, neppure una copia, ma solo la traduzione, rende la questione difficilissima a sciogliersi: anzi la renderebbe insolubile del tutto, se non si avessero alcuni documenti dai quali, per vie indirette, si può giungere a determinare per congettura la data.

Civitavecchia compresa, come le altre città del ducato romano, fin dal secolo VIII nello Stato Pontificio, si reggeva, sotto l'alto dominio della Chiesa e con forme feudali, a signoria di conti. I quali, sul cadere del secolo XI, la trasmisero in gran parte nel possesso del monastero di Farfa [3]. In tutto questo periodo di tempo nessuna traccia di vita comunale, e quindi nessuna presunzione dell'esistenza di uno statuto.

[1] *Arcangelo Molletti.* Antichità e memorie di C. vecchia. Mss. Bib. Casanat. E. IV. 18. — Dott. *Gaetano Torraca.* Memorie cronologiche di C. vecchia. Roma 1761. — March. *Antigono Frangipani.* Storia dell'antichissima Città di C. vecchia. Roma 1761. — Cav. *Pietro Manzi.* Stato antico ed attuale del porto, città e provincia di C. vecchia. in Prato 1837. — Arc. *Vincenzo Annovazzi.* Storia di Civitavecchia dalle origini fino al 1818. Roma 1853.

[2] Libro I. Cap. XXI.

[3] Tra monaci e conti sorsero poi questioni che furono terminate a favore dei primi, con sentenza di *Gregorio scriniario* ai 29 Aprile 1084, anno I° di Clemente III antipapa e Arrigo IV imperatore (Regesto Farfense. Doc. all'anno 1097).

Nel 1166 fu stipolato un trattato di commercio fra Romani e Genovesi. Del documento che si trova nei *Monumenta historiae patriae* [1], traduco quei punti che fanno al mio proposito.

I consoli dei mercanti e marinari di Roma promettono fra l' altro ai Genovesi: « Procureremo con tutta la buona fede che i *Visconti che saranno al governo di Civitavecchia*, vi giurino pace: se non vorranno, ve lo faremo sapere .. Se qualche nave genovese farà naufragio fra capo Anzio e capo Linare [2], salveremo le persone e le cose: ma se il danno avverrà da capo Linare fino a Corneto, faremo buoni uffici perchè i genovesi riabbiano il perduto .. Vi avviseremo subito se qualcuno armerà, su qualunque punto della spiaggia da Corneto a Terracina, legno corsale a vostri danni » [3]. Da queste poche parole si traggono con sicurezza due conseguenze, cioè:

I. In Civitavecchia nel 1156 era finito il governo feudale, e se ne aveva uno nuovo libero. Perchè nel documento non si parla dei conti, ma dei *visconti* che per il tempo governeranno la città; e dallo statuto sappiamo che questi visconti formavano l'ordine più alto delle magistrature cittadine. Lo vedremo in seguito.

II. I magistrati romani hanno il diritto d'invigilare su quelli di Civitavecchia, ma ne rispettano nel tempo stesso la libertà. E invero se dicono che chiameranno al giuramento di pace verso i Genovesi quei di Civitavecchia; aggiungono che, se questi lo rifiutino, non hanno a fare altro che avvisarne i loro amici, e tenerli al sicuro da ogni inganno. E se promettono ai Genovesi di guardare tutta la spiaggia romana, perchè nessuno vi armi a danno loro; li avvertono che se taluno faccia contro essi ruberia, o qualche bastimento si perda sulla spiaggia di Civitavecchia; non potranno, per far loro ricuperare il perduto, che porre buoni uffici presso i visconti di questa città.

[1] « Instrumentum plenariae securitatis....» T. II, pag. 997.

[2] Capo Linare era confine di C. vecchia verso Roma fino a pochissimo tempo indietro, quando le furono unite le tenute di S. Severa e di Palo.

[3] «.... Bona fide conveniemus et appellabimus vicecomites qui pro tempore fuerint in .... civitate veteri ut vobis pacem iurent: si qui iurare noluerint, hoc vobis per bonam fidem nuntiare studebimus .... Si aliquod lignum Ianuensium naufragium patietur a capite anse usque capud nari, personam et res salvari faciemus per bonam fidem: et si extra .... a capite nari usque Cornetum illud contigerit, adiuvabimus Ianuenses bona fide quae evaserint rehabere .... Si cognoverimus quod quilibet a Corneto usque Terracinam armari faciant aliquod lignum cursale ad vestram offensionem, hoc vobis bona fide prenotificabimus ...»

L'altro documento che può giovarci è del 1224. Ai 9 di decembre il popolo civitavecchiese, chiamato dalla campana del comune e dalla voce dei banditori a generale parlamento, si radunò sulla piazza maggiore [1], e stipolò istromento solenne di sottomissione al papa, che era allora Onorio III [2]. Fra i molti patti stabiliti dall'una parte e dall'altra, si legge questo per noi importantissimo: « *Salvis dicto populo bonis et iustis modis et usibus seu consuetudinibus approbatis infra ipsum castrum.* »

Più importante ancora è l'atto della nuova dedizione di Civitavecchia a Nicolò IV. Ne fu rogato l'istromento in Orvieto, ai 2 gennaio del 1291, fra Nicolò di Trevi camerlengo della Chiesa e Giacomo Sassi rappresentante della città, per mandato conferitogli dal popolo ai 25 dicembre del 1290 [3].

In quest'atto fu stabilito:

1° Il Comune deve pagare alla Camera, se la Curia risieda nello Stato, altrimenti al tesoriere di S. Pietro in Tuscia, 50 lire *paparine* all'anno [4].

2° Il Rettore del patrimonio di S. Pietro in Tuscia e i suoi officiali non hanno giurisdizione sulla città [5].

3° La città riceverà per suo governatore chi vi sarà mandato dal Papa [6].

[1] « Hac praesenti die populus Centumcellensis simul ad sonum campanae et vocem praeconis, ut moris est, coadunatus... ».

[2] Instrumentum de plenitudine dominii quam habet dnus Papa Centumcellis. (Liber Censuum S. R. E. Cod. Vatic. N. 8486 f. 5.

[3] Reg. di Cencio Camerario Cod. Vat. 8486. — Muratori. Antiq. Ital. II. 568. — Frangipani. St. di Civitavecchia.

[4] « .... Dare et solvere cum effectu singulis annis Camerae, ubicumque Romana Curia in terris ecclesiae fuerit; alioquin thesaurario patrimonii B. Petri in Tuscia, L libras paparinorum ».

[5] « Homines et Universitas dicti castri Centumcellarum a iurisdictione Rectoris Patrimonii B. Petri in Tuscia eiusque officialium qui pro tempore fuerint, sint exempti ». Si chiamava rettore il magistrato preposto a ciascuna provincia dello Stato. Abbiamo nei documenti il Rettore di Campania, della Marittima, del ducato di Spoleto, del comitato della Sabina, della massa Trabaria, della marca di Ancona e d'altri luoghi. Il patrimonio di S. Pietro in Tuscia, corrispondente alla parte dell'odierna provincia di Roma che è alla destra del Tevere, si trova detto anche semplicemente il Patrimonio. (Vedi Theiner Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 176). Io penso che quest'uso possa essersi introdotto così, che le altre provincie avevano ciascuna un titolo speciale o di ducato, o di comitato, o di massa, o di marca e simili; e perciò la provincia di Tuscia, che non aveva alcuna denominazione particolare, poteva distinguersi da tutte le altre appropriandosi quella comune di Patrimonio.

[6] « *Illum recipient in Rectorem qui ad eorum et dicti castri regimen de Dni Papae conscientia fuerit deputatus.* »

4° *Laudabilibus ac approbatis consuetudinibus et statutis hominum dicti castri, quae non sint contra honorem et iurisdictionem Romanae ecclesiae integraliter reservatis eidem.*

Dal primo di questi documenti vediamo che nel 1166 il governo di Civitavecchia era già in mano alle magistrature municipali, e godeva di una non piccola indipendenza: quindi è necessario ammettere che leggi proprie dovesse avere la città fino da quel tempo.

Ma di queste leggi non abbiamo finora notizia certa se non nell' istromento del 1224, dove si nominano gli usi e le consuetudini approvate, e nell' altro del 1291, che ricorda le consuetudini e gli statuti della città. Si avrebbero dunque tre fonti del nostro diritto comunale: usi, consuetudini e statuti. E potrebbe fra ciascuna di esse trovarsi una distinzione, se, dallo studio di altri statuti, non si sapesse che quelle parole sono prese nel medesimo significato, e che l'una è scambiata per l'altra. E ciò è manifesto nel caso nostro; in quanto che nel documento del 1224 si parla di consuetudini approvate: e la consuetudine, per ciò stesso che è approvata, è statuto. Tanti erano gli statuti, quante le disposizioni che prendeva l'autorità legislativa. In questo modo si andava formando una raccolta di statuti disposti in ordine cronologico. La loro distribuzione in libri e paragrafi fu opera posteriore. Nel 1451 lo statuto, quando fu volgarizzato, era già stato distribuito così: gli anni che precedettero quest'epoca furono, come ho già detto, assai turbolenti per la città nostra, a causa sopra tutto della lunga signorìa dei Di Vico. Il volume dunque degli statuti, ordinati per libri e paragrafi, dovè essere fatto in epoca più antica, e forse poco prima del 1291. Perchè, se non si voglia risalire alla metà del secolo XII, pel qual tempo non conosciamo documenti relativi ai nostri statuti, Civitavecchia non fu mai libera e quieta se non sulla fine del secolo XIII.

Nella prima metà di questo secolo fu assai turbata dalle armi e dalle fazioni che Federico II moveva contro i papi, e in seguito da quelle che moveva il figlio e successore di lui Manfredi. Nel 1267 perdette ogni libertà cadendo nella signoria dei Prefetti Di Vico [1]: nel 1282 era in mano dei francesi di Carlo d'Angiò [2], i quali insolentissimi vi provocarono una sommossa che parve a tutti preludio dell'altra più grande dei

[1] «Nobilis vir Petrus Di Vico pro castris Civitatis veteris.... debet Ecclesiae Romanae singulis annis X bisantios aureos.... Fuerunt dicta castra concessa dicto nob. pref. re Dni Clementis pp. IV anno III» (Liber Censuum S. R. E. Cod. Vat. N. 8486 f. 176).

[2] La diede loro Martino V temendo gli aragonesi (Theiner Cod. Dipl. I. 412).

Vespri[1]; e solo nel 1288 si sa per un documento che Civitavecchia era libera di nuovo[2].

Non prima di questo tempo dunque avrebbe il Comune avuto comodità di occuparsi delle leggi proprie, rivederle e ordinarle. Se così fosse, si spiegherebbe perchè nel documento del 1291, al contrario di quello del 1224, siano per due volte insieme alle consuetudini nominati gli sta tuti; si potrebbe cioè vedere indicata con questa parola la raccolta sistematica degli statuti medesimi. Ad aggiunger valore a questa congettura è da vedersi se lo statuto tradotto nel 1451, conservi le linee almeno principali di quello nominato nell'istromento del 1291. Ma per risolvere tale questione, dobbiamo prima esaminare il medesimo statuto volgarizzato, e confrontarlo quindi coi documenti già conosciuti.

III.

Lo statuto di Civitavecchia nella sua forma esteriore non differisce gran fatto dagli statuti delle altre città della provincia romana. Come quelli di Roma, di Viterbo, di Toscanella e di altri luoghi, è diviso in libri, ed i libri sono suddivisi in paragrafi[3]. In questi la sostanza è distribuita fedelmente alla rubrica del titolo: meno nell'ultimo *Degli extraordinarii,* dove essendo poste quelle disposizioni che non trovavano luogo nei tre libri precedenti, si vede talvolta la più strana mescolanza di cose. Così nel §. 26 di questo libro IV si regola la vendita del pane; nel seguente si parla del modo di tenere il consiglio; l'altro che segue fissa la pena per chi tagli le viti senza la licenza del Vicario; il §. 30 proibisce di camminare sui tetti degli altri; nel successivo si danno le norme per interpretare i dubbi dello statuto, e così di seguito. Del qual disordine che a noi può sembrar grave, ma che allora, per la semplicità delle leggi,

[1] « Quod futurae ipsorum calamitatis in Sicilia praesagium fuit » (Lor. Bonincontri Hist. Sic. — Guglielmotti. Mar. Pontif. II. 35).

[2] Civitavecchia mosse lite a Corneto, perchè alcuni cittadini erano stati dai Cornetani danneggiati nei loro beni. La causa fu portata avanti ai *magnificis viris dnis Urso de filiis Ursi et Nicolao de Comite tunc senatoribus urbis.* Ciò mostra che il Comune di Civitavecchia non era allora infeudato ad alcuno, ma, conservando le libertà proprie, stava in dipendenza da Roma: tutto come risulta dal trattato di commercio già ricordato del 1166. (Sententia Auditoris Generalis. — Coppi. Docum. per la st. del m. e. negli atti dell'accad. d'archeolog. Vol. XV. p. 267).

[3] L. I. *De civili* §. 44. — L. II. *De maleficii* §. 98. — Lib. III. *De danni,* §. 33. L. IV. *Degli extraordinarii* §. 61. — In tutto §. 236.

non doveva a niun conto intralciarne l'applicazione, si trova la spiegazione in due osservazioni. La prima che lo statuto piuttosto che il risultato di studi scientifici, era la raccolta delle consuetudini vigenti, fatta per uso del popolo dai suoi rapresentanti; la seconda che lo statuto per la sua stessa indole poteva, anzi doveva ricevere tutte quelle aggiunte e cambiamenti che l'esperienza o nuovi bisogni rendevano necessari [1].

Anche il carattere politico dello statuto di Civitavecchia è quello comune a tutti gli statuti della provincia, ossia è democratico. Ed è facile darne la ragione. Gli statuti essendo la conseguenza della libertà comunale, non potevano esser fatti se non quando questa libertà aveva modo di manifestarsi; cioè quando cadeva il governo feudale, sostenuto per lo più dai nobili. È quindi nei compilatori di quelle leggi naturale e legittima la cura di mettere i nobili nell' impotenza di far male; e ciò conseguivano coll'innalzare contro essi la classe dei popolani, interessata a conservare il governo libero. Questa avversione ai nobili è più manifesta negli statuti di quelle città che più furono travagliate dalle loro fazioni. Lo statuto di Roma vietava con pene severissime di giurar vassallaggio ad alcun nobile, d'innalzarne lo stemma [2], di rizzar fortezze [3], e proclamava l'eguaglianza di tutti avanti alle leggi [4]: in quello di Toscanella era stabilito che i nobili non potevano, non che prendervi stanza, neppur venire alla città, senza licenza del podestà [5], e che le torri dei ribelli demolite non dovevano mai più riedificarsi [6]: analoghe disposizioni si trovano nello statuto di Viterbo [7] ed in altri. In quello di Civitavecchia tanta severità verso le famiglie nobili non si trova: perchè, non essendo mai stata troppo potente in questa città l'aristocrazia, non furono mai famiglie cittadine, ma sempre forestiere quelle che ne spensero,

[1] Lib. IV. §. 28. « Statuimo che statuti, ordinamenti et reformationi se debbano ponere nel presente volume de statuti infra termine de VIII dì puoi che saranno facte ». In un modo molto simile si formarono gli statuti lombardi. I consoli giuravano di osservare le leggi. Queste, sviluppandosi la vita cittadina, crescevano, e per ricordarle, si ponevano in iscritto. Così chi dovea giurarle, anzichè farne la recita, come usavasi quando erano brevi, giurava ciò che era già stabilito, *statutum*. È evidente l'analogia colla formazione del romano editto pretorio.

[2] Lib. II. Cap. CL.

[3] Lib. II. Cap. CXXV e CLXVI.

[4] Lib. III. Cap. XXII.

[5] Lib. III. Cap. XLIX.

[6] Lib. IV. Cap. LXII e CII.

[7] Sez. IV. Cap. XXIV, XXXV, CXXVI, CLXVIII, ecc.

o tentarono di spegnerne la libertà [1]. Quindi la prima cura degli statuti è quella di togliere qualsiasi pretesto a litigi che possano, suscitando discordie, muovere un cittadino a cercare contro l'altro il favore del nemico esterno: e a chi ciò tentasse sono minacciate le pene più severe [2], la morte e la confisca dei beni. I forestieri, e ciò mostra la diffidenza con cui si guardavano, sono posti in una condizione inferiore assai a quella dei cittadini [3]; e non sono protetti dalle leggi se non nel caso che entrino in Civitavecchia per ragione di commercio, o ne domandino la cittadinanza [4]. Anche fra cittadini si fa distinzione: i popolani hanno più che i nobili il favore della legge, e lo spirito democratico si fa manifesto specialmente in ciò, che le pene aumentano di rigore in proporzione dello stato del reo [5].

Ciò non ostante a Civitavecchia mancava la base principale perchè la sua costituzione fosse veramente democratica, come quelle di Roma e di altre città vicine; voglio dire che le mancava il suffragio popolare. Non il voto del popolo, ma il diritto di famiglia, la deliberazione del Consiglio, o la volontà del sovrano costituivano le pubbliche magistrature. Sicchè a sicurezza del popolo, che pure aveva la sua parte nel governo, non restava che la perfetta osservanza delle disposizioni statutarie; e ciò si otteneva col fare tutti soggetti alla legge, col sottoporre al sindacato i magistrati e punir quelli che l'avessero violata.

IV.

Civitavecchia era un municipio libero, ma di quella libertà che sola allora poteva aversi: nell'interno statuti, armi, franchigie municipali; all'esterno sommissione alla Chiesa ed ai suoi ufficiali. Quindi un doppio ordine di magistrature troviamo nello statuto, corrispondenti alla doppia

[1] Ricordo i duchi di Tuscia, i monaci di Farfa, i prefetti di Roma più di ogni altro, i venturieri Tartaglia e Ciarpellone, i Vitelleschi, i Borgia: nessun civitavecchiese.

[2] « Nesciuno abbia ardire far tractato, iuramento o lega contro la Comune et popolo de C. vecchia .... et chi contro farà sia punito ne la pena de la testa intanto che mora .... Et li loro beni se confischino al comune » (Lib. II. §. 15).

[3] « Qualunque persona romperà la casa habitata .... paghi per pena X libre. Ma se saranno forestieri li siano cavati li occhi » (Lib. II. Cap. 44).

[4] Lib. IV. § 9.

[5] « Et si alcuno gentilhomo non populare commetterà le predecte cose, paghi la pena doppia » (Lib. II. §. 18). Analogo provvedimento si ha negli statuti di Roma.

autorità; le magistrature cioè della Chiesa e quelle del Comune. Ma poichè, invece di esser contrarie, erano unite in bell'accordo, e le une servivano alle altre di sindacato e sussidio; così l'esposizione del loro officio fa conoscere e i rapporti del Comune con la Chiesa e la costituzione interna del Comune medesimo.

Il primo ufficiale della Chiesa, di cui Civitavecchia avrebbe dovuto riconoscere la autorità, era il Rettore ossia Governatore del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, detto anche, come ho già spiegato, semplicemente il Patrimonio [1]. Ma una delle condizioni che si posero nell'atto già ricordato di volontaria sottomissione del Comune alla Chiesa, fu questo: che la città fosse esente dalla giurisdizione del Rettore del Patrimonio e dei suoi ufficiali [2]. E il patto fu mantenuto. In un inventario delle rendite del patrimonio dal 1291 al 1296, Civitavecchia non si trova mai nominata [3]: in un altro dal 1351 al 1359 non apparisce debitrice d'altra tassa che di quella di lire 50 liberamente promesse coll'atto suddetto [4]: del Rettore del Patrimonio non troviamo altro atto di giurisdizione fuori della nomina del Castellano, fatta quando la Curia sedeva in Avignone [5]: e a conferma di tutto ciò vediamo nello statuto che il Rettore non ha parte alcuna nell'amministrazione e direzione degli affari cittadini. Infatti solo tre volte vi è nominato: la prima quando si determinano i casi di assenza giustificata, uno dei quali è lo star fuori della città per ordine del Rettore del Patrimonio [6]; la seconda nello stabilire che è necessario il consenso del Rettore per concedere le rappresaglie ad uno di Civitavecchia

[1] Prima del 1338 il Rettore del Patrimonio non aveva sede fissa, ma andava da una città all'altra secondo gli affari e le circostanze. In ciò si può vedere grande analogia coi *missi dominici* del diritto barbarico. Non conviene però dimenticare che anche i magistrati romani dovevano avere diverse residenze, per non aggravare troppo i cittadini. Ricordo che una delle accuse fatte da Cicerone a Verre è che questi passava tutto l'inverno a Siracusa. Plinio, pretore di Traiano in Bitinia, scrive quasi ogni sua lettera da diversa città. Tornerò su questo argomento nella *storia di Civitavecchia*, quando dovrò parlare della residenza di Promoto consolare di Tuscia. Riguardo al Rettore del Patrimonio, gli fu nel 1338 data da Benedetto VII facoltà di stabilirsi a Viterbo (Thein. Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 36); facoltà che fu confermata da Innocenzo VI nel 1358 (id. Doc. 333) ed estesa anche a tutta la Curia del Rettore nel 1415 da Giovanni XXIII (id. Vol. III. Doc. 143).

[2] Pag. 8 not. 5.

[3] Theiner. Cod. Dipl. Vol. I. Doc. 491.

[4] Theiner. Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 338.

[5] Theiner. Cod. Dipl. Vol. I. Doc. 709.

[6] Lib. I. §. 5. Conf. la stessa disposizione nel Diritto Romano. « *Reipublicae causa abesse eos solos intelligimus qui non sui commodi causa sed coacti absunt* » (Dig. VI. tit. VI. L. 37).

contro un forastiero [1]; la terza dicendosi che se alcuno fosse nei giudizi criminali posto ingiustamente dal Vicario alla tortura, e volesse averne giustizia subito, senza aspettare il tempo del sindacato di lui, debba farne domanda al Rettore [2]. È questo il solo caso in cui è lecito domandare al Vicario ragione degli atti suoi mentre ancora è in officio. Ciò indica e il rispetto che si aveva alla persona, e la grave responsabilità che incontrava il magistrato nell'applicare le leggi. Le quali dunque non erano nel medio evo così barbare come ordinariamente si pensa.

Nell'istromento già più volte citato, col quale fu accettata in Civitavecchia la sovranità pontificia, il notaio riconosce l'autorità propria dalla concessione del Prefetto di Roma: « *Ego Iohannes Rubeus,* si sottoscrive, *auctoritate almae urbis praefecti notarius.* » Ma da ciò non potrebbe senza errore argomentarsi l'ingerenza del prefetto nelle cose interne della città. Non è che il prefetto ponesse in Civitavecchia il notaio; è che tutti i notai dello stato di Roma dovevano dal prefetto essere autorizzati all'esercizio della loro professione [3]. Su che è da vedersi il Contelori [4], e gli altri che scrissero della prefettura urbana.

Però il fatto stesso che un notaio, per esercitare il suo ufficio in Civitavecchia, doveva esservi autorizzato dal Prefetto di Roma, prova che l'una città era in dipendenza dell'altra. Civitavecchia stava nel distretto di Roma. Lo sappiamo con certezza dal trattato di commercio del 1166 già mentovato [5]; dalle parole che riferimmo di questo stesso trattato sorge evidente la superiorità del Comune di Roma sulla città nostra; e vedemmo anche che ai senatori romani fu portata la conoscenza della contesa insorta nel 1288 fra Civitavecchia e Corneto [6]. La superiorità del Comune di Roma è dunque innegabile: ma, analoga in ciò a quella della Chiesa e dell'impero, esisteva senza danno delle libertà cittadine, quali si concepivano allora. Era la condizione comune delle città nostre. Così vediamo che nel 1230 quei di Toscanella stipolano un trattato con quei di Montalto, e si obbligano, fra l'altro, a darsi aiuto vicendevole nelle loro guerre,

[1] Lib. II. §. 29.

[2] Lib. II. §. 76.

[3] Atto rogato *per Lazarum .... civem Tuscanellae, publicum auctoritate almae urbis praefecti notarium* (Theiner cit. Vol. III. N. 172). Esempi continui negli statuti dei mercanti di Roma, dove il notaio si trova autorizzato ora dal prefetto ora dal papa ora dall'imperatore, e talvolta anche da tutti questi insieme.

[4] *De praef. urbis* Cap. IV.

[5] Pag. 7 not. 3.

[6] Pag. 10 not. 2.

contro chiunque esse siano; *excepto tantum Ecclesia Romana, imperio, Comune urbis.* Le due città erano indipendenti fino ad avere il diritto di guerra; e ciò non di meno si riconoscono soggette a tre altre potestà, a quella della Chiesa, dell'impero e del Comune di Roma [1].

V.

L'autorità pontificia era esercitata in Civitavecchia da un magistrato che prendeva il nome di *Vicario, Rettore, Castellano,* comunque lo si voglia chiamare [2]. Che questo fosse il rappresentante della Chiesa lo vediamo dallo statuto, dove è posto continuamente a riscontro del Visconte, che era il primo magistrato del Comune, e dove talvolta è anche apertamente dichiarata questa sua qualità. Così si legge nel §. 14 del libro II « *Qualunque armarà . . . contra messer lo Vicario o altro ufficiale della Chiesa . . .* »: e nel §. 17 del libro IV si dice che i venditori di vino devono avere i vasi *suggellati con lo suggello de le Chiavi et de lo comune per lo suggellatore deputato per Messer lo Vicario et per lo Visconte:* da ciò si vedono il Vicario e il Visconte posti in relazione di quella potestà che ciascuno di loro rappresentava.

L'elezione del Vicario per patto espresso [3] apparteneva al pontefice ed alla Camera; ed è perciò che in assenza del papa vedemmo adempiuto quest'ufficio dal Rettore del Patrimonio [4]. È probabile che al governo di Civitavecchia, seguendo il costume quasi in ogni luogo accettato, si mandasse un forestiero: lo fanno credere anche alcune parole dello statuto [5], e il fatto che forestiero era quel vicario che lo tradusse nel 1451 [6]. Forestiero poi, in conformità dello statuto medesimo, è colui che non solo

[1] Campanari Secondiano. Storia di Toscanella. Vol. II. Docum. pag. 148.

[2] Nella procura fatta dal popolo a Iacopo Sassi, perchè stipolasse l'istromento colla Curia Romana, nell'enumerargli i patti che doveva inserirvi, è detto che i C. vecchiesi non sarebbero soggetti *nisi Castellano qui per D. papam ad regimen dicti ca stri fuerit deputatus.* E il procuratore ripetendo questo patto chiama Rettore il Castellano: *accipient in Rectorem qui de Dni papae conscentia fuerit deputatus.* Nello statuto poi è chiamato Vicario.

[3] Vedi nota precedente.

[4] Pag. 13 not. 5.

[5] « Chiunque offenderà messer lo Vicario et suoi ufficiali . . . . paghi pena doppia de quella se pagaria chi offendesse uno de C. Vecchia » (Lib. II §. 18).

[6] Nell'intitolazione dello statuto è scritto: *translatato . . . . per me Bartolomeo da Toscanella, Vicario di detta terra . . . .*

non risiede in Civitavecchia, ma non ha possedimenti nel suo distretto, nè per alcuna ragione paga tasse al comune [1].

Lo statuto non dice quanto tempo dovesse il Vicario conservare il suo ufficio. E chiara n'è la ragione; cioè che la rimozione del Vicario, come la sua elezione, non era cosa che riguardasse il Comune. Però dalle liste dei governatori de' tempi successivi e anche dalle consuetudini della Curia, si può con probabilità argomentare che il tempo dell'officio del Vicario non fosse determinato, ma variasse secondo le circostanze. Dallo statuto neppure sappiamo se il Vicario poteva rieleggersi appena uscito di carica, o dopo scorso un certo tempo; come era pei senatori di Roma, che non potevano essere confermati se non dopo almeno due anni [2]. Un qualche intervallo però doveva scorrere necessariamente; perchè, terminato il suo officio, era il Vicario sottoposto a sindacato, e oltre a non potersi intanto fare a meno di un nuovo rappresentante dello stato, era il Vicario stesso che, insieme ai magistrati del Comune, doveva sindacare il suo predecessore [3]. Quello che sappiamo con certezza è che il Vicario aveva lo stipendio dal Comune. Infatti spesso è detto nello statuto che il Camerlengo, ossia il Tesoriere del Comune, prelevi dallo stipendio del Vicario le multe che questi debba pagare per non avere osservato le leggi [4]: e v'è un capitolo che stabilisce la pena del Vicario nel caso che, per ragion della paga, faccia ingiuria al Camerlengo della città [5].

Il Vicario adempie tutti gli uffici più importanti della publica amministrazione: non di quella però che riguarda interessi esclusivamente comunali, e che è affidata al Visconte. Il Vicario ha cura sopra tutto dei diritti dello stato; e in tanto ha parte, insieme alle magistrature civiche, nelle cose anche comunali, in quanto che è pur diritto ed interesse dello stato, che i comuni siano bene amministrati, e tutti ne rispettino le leggi.

Aveva dunque in primo luogo il Vicario la giurisdizione contenziosa e volontaria. Per quella erano recate a lui le cause tanto civili come criminali [6]; invigilava sulla pubblica quiete sì nella città che nel territorio [7];

[1] Lib. III. Cap. 29. È analoga questa disposizione all'altra dello statuto di Roma, pel quale si considerava forestiero chi era di un luogo distante almeno 40 miglia dalla città. Il senatore dopo il 1358 doveva essere forestiero (Lib. II. Cap. 208).

[2] Lib. II. §. 208.

[3] Lib. IV. §. 19.

[4] Lib. II. §. 30, 41.

[5] Lib. II. §. 86.

[6] Lib. I. §. 1. Lib. II. §. 2.

[7] Lib. III. §. 31.

pronunciava le sentenze [1]; era giudice nelle controversie fra il Comune e i privati, fossero questi cittadini o forestieri [2]. Per la giurisdizione volontaria prendeva cura degl'interessi delle vedove, dei minori, de' luoghi pii, e delle altre persone fisiche o giuridiche che avessero bisogno della protezione della legge [3]. Confermava le sentenze degli arbitri [4], autorizzava a stare in giudizio le persone che non avevano la perfetta capacità giuridica [5], e riceveva le querele contro i pubblici ufficiali.

Oltre la giurisdizione, apparteneva al Vicario anche il potere esecutivo. Aveva perciò quello che i giureconsulti chiamano *mixtum imperium* [6]. Faceva eseguire le sentenze [7], pagare le multe [8], osservare i regolamenti [9] e lo statuto, del quale, entrando in officio, doveva far bandire per la città le principali disposizioni [10], quasi ad avvisare i cittadini che egli accettava, e intendeva difendere le leggi comunali. Poteva anche imprigionare i cittadini [11]: ma questo suo potere, perchè non degenerasse in abuso, era limitato da varie condizioni che più sotto esporrò.

Come autorità amministrativa doveva il Vicario agire d'accordo col Visconte, venendo in questa sua qualità a prender parte anche negli interessi del municipio. Sopraintendeva ai pesi e alle misure che dovevano, ne ho già detto il perchè, avere la doppia impronta dello stemma della Chiesa e del Comune [12]. Nessuno poteva cogliere i frutti delle sue terre, nè portarli al mercato, nè metter mano a lavori agricoli; se il Vicario non ne desse licenza, consegnando una *polizza* [13]; al che però non poteva egli negarsi, eccetto che non si trattasse di quelle licenze per le quali era necessario il voto del consiglio [14]. Stabiliva insieme al Visconte i prezzi del mercato [15], aveva cura dell'igiene e dello stato edilizio della città [16], e

[1] Lib. I. §. 1.
[2] Lib. IV. §. 22.
[3] Lib. I. §. 4. Lib. II. §. 66. ecc.
[4] Lib. I. §. 23.
[5] Lib. I. §. 33.
[6] « Mixtum est imperium cui etiam iurisdictio inest » (Dig. II. I. L. 3).
[7] Lib. IV. §. 11.
[8] Lib. II. §§. 30 e 71.
[9] Lib. I. §§. 31 e 43.
[10] Lib. II. §§. 53, 66 e 78.
[11] Lib. I. §. 1.
[12] Lib. IV. §. 17.
[13] Lib. III. §. 7.
[14] Lib. II. §. 7. 29. ecc.
[15] Lib. IV. §. 25.
[16] Lib. IV. §. 29.

invigilava finalmente sul Visconte, affinchè non trascurasse i beni e i diritti del comune; e doveva costringerlo, in caso contrario, a risarcire coi propri beni ogni danno dal comune sofferto [1].

Per ultimo il Vicario era anche autorità politica, rappresentava in Civitavecchia la sovranità pontificia, ed era, insieme ai magistrati cittadini, a capo del comune, convocando egli e presiedendo i consigli e le generali assemblee del popolo [2].

Per l'adempimento di tanti uffici il Vicario, oltre che dal Visconte, era aiutato anche da una sua piccola corte. Aveva alcuni giudici a cui delegava le cause [3], un notaio colla stessa giurisdizione di un cancelliere giudiziario [4], un deputato per la verifica dei pesi e delle misure; aveva uscieri detti anche *balivi* o *castaldi* [5], ed altre persone di conto minore.

Ognuno vede che di tanta autorità avrebbe potuto il Vicario abusare facilmente, e riuscire dannoso alla libertà dei cittadini. A porlo dunque nell'impossibilità di nuocere, si ordina anzi tutto che nessuno debba obbedirgli, se comandi cose non conformi allo statuto [6]; lo si dichiara responsabile degli atti suoi e di quelli de' suoi ufficiali [7], e si condanna a multe severissime quando, non che per colpa, ma per negligenza trascura l'osservanza delle leggi [8]. Per ciò, con una disposizione derivata dal diritto romano [9], e comune ad ogni statuto, uscito di carica, è soggetto al sindacato. Durante il quale ognuno che creda di aver sofferto ingiuria da lui, può lamentarsene ai sindaci che il comune nomina; e questi, con loro responsabilità, riconosciuta giusta la querela, devono far pagare al Vicario le pene stabilite per ciascun caso dallo statuto [10]. L'accusa non poteva farsi mentre il vicario era in officio, per rispetto dell'autorità; sola eccezione era quella che già vedemmo del ricorso al Rettore del Patrimonio, nel caso che alcuno fosse ingiuriosamente posto alla tortura. E poichè si dice nello statuto che le multe del vicario dovevano togliersi dal suo sti-

[1] Lib. IV. §. 60.
[2] Istrom. del 1291 « ... *Congregato universali parlamento de mandato Castellani....* »
[3] Lib. I. §. 1.
[4] Lib. II. §. 33.
[5] Lib. I. §. 7. Lib. II. §. 25.
[6] Lib. II. §. 16.
[7] Lib. II. §. 41.
[8] Lib. II. §. 24.
[9] L. un. Cod. lib. I. tit. XLIX.
[10] Lib. II. §. 22.

pendio pel Camerlengo; è chiaro che lo stipendio del Vicario, almeno in parte, restava a garanzia del Comune [1].

Altro mezzo perchè il Vicario non eccedesse ne' suoi poteri, e la rappresentanza cittadina avesse una parte reale nel governo della città; era di dare a questa il diritto non solo di sindacarlo, ma di deliberare ed agire insieme a lui.

La rappresentanza cittadina si componeva di tre ordini di ufficiali. Nel primo stavano i *visconti*, nel secondo i *camerlenghi*, i *consiglieri* nel terzo. Non venivano eletti dal popolo, ma discendevano per diritto ereditario dalle principali famiglie. I visconti e i camerlenghi erano tre, dodici i consiglieri; in tutto diciotto magistrati: ma non stavano in officio che un visconte, un camerlengo e quattro consiglieri per volta. Sicchè la magistratura comunale veniva, secondo lo statuto, rinnovata a sorte di quattro in quattro mesi [2]. Se mancava un visconte, s'innalzava a quest'ordine uno tolto dalle famiglie dei camerlenghi; se pure la Consulta di Roma, come ne aveva il diritto, non sostituiva il figlio od altro parente prossimo al visconte mancato. Se doveva darsi il successore a un camerlengo, lo si toglieva dalla classe dei consiglieri: e, mancando un consigliere, si chiamava, per voto del consiglio, a prendere parte alla pubblica amministrazione una delle migliori famiglie della città [3].

Il *Visconte* era il primo rappresentante del comune. Aveva per stipendio due ducati d'oro [4]; in dignità era pari al Vicario [5]; non poteva esser punito durante il suo officio, ma sì dopo come tutti i cittadini [6]. In ogni cosa che potesse ledere i diritti del Comune o degli abitanti, il Vicario doveva agire col consenso del Visconte, altrimenti nulle erano le sue deliberazioni, ed egli sottoposto a gravi pene [7]: anzi sul Vicario aveva il Visconte il diritto di vigilare, e doveva talvolta colla sua autorità tenerlo nei limiti della legge, e punirlo anche nel tempo del sindacato. Altrettanto abbiam veduto che il Vicario faceva a riguardo del Visconte. Del quale l'officio maggiore era però quello di amministrare il pubblico patrimonio; e doveva, seguendo forse per tradizione il sistema delle antiche curie, ri-

[1] Il senatore di Roma lasciava per garanzia la terza parte del salario. Lib. III. Cap. 33, 36.

[2] Lib. IV. §. 60. Il senatore di Roma stava in officio sei mesi.

[3] Frangipani. Storia di C. vecchia, pag. 251.

[4] Lib. IV. §. 60.

[5] Lib. II. §. 5.

[6] Lib. II. §. 5.

[7] Lib. II. §. 22.

spondere colle sostanze proprie per le imposte e i crediti non riscossi, e per ogni altro danno patrimoniale derivato, anche senza sua colpa grave, al Comune [1]. E questi danni dovevano essere da lui risarciti nel tempo del suo sindacato, e nel termine di soli tre giorni, dalla fine del suo officio, a cura del Vicario e del Visconte succeduto [2].

Il *Camerlengo* era il Tesoriere. Doveva perciò riscuotere le rendite dei beni comunali [3], le imposte, le multe, comprese quelle del Vicario e del Visconte [4]; soprintendeva ai dazi [5]; pagava gli stipendi ai magistrati [6]. Il suo salario era di un ducato d'oro [7]; doveva in tutto dipendere dal Visconte, che solo era responsabile [8]; ma grande nel tempo stesso era il rispetto dovuto alla sua autorità, trovandosi nello statuto uno speciale paragrafo per la pena del Vicario che osasse, per ragione di officio, fare ingiuria al Camerlengo del Comune [9].

I *consiglieri,* l'ho già detto, adempivano il loro officio quattro per volta, estratti a sorte ogni quattro mesi, ed avevano per salario mezzo ducato d'oro per ciascuno [10]. Il Consiglio era convocato dal Visconte col consenso del Vicario, si radunava nel palazzo del Comune, prendeva i partiti in segreto e a maggioranza di voti, e di tutto poteva liberamente discutere, salvo che di cambiare ciò che era stabilito nello statuto [11]. In alcuni casi il Vicario ed il Visconte non potevano far nulla, se non avessero prima ottenuto il consenso del consiglio. Questo si richiedeva quando trattavasi di pacificare discordie nate nella città [12], di richiamare gli sbanditi [13], di concedere le rappresaglie [14], e quando insomma si dovevano prendere provvedimenti della maggiore importanza.

[1] Lib. IV. §. 60.
[2] Ibid.
[3] Lib. II. §. 81.
[4] Lib. II. §. 90.
[5] Lib. IV. §. 8.
[6] Lib. II. §. 41. Lib. IV. §. 33.
[7] Lib. IV. §. 60.
[8] Lib. IV. §. 12.
[9] Lib. II. §. 86.
[10] Lib. IV. §. 60.
[11] Lib. IV. §. 27. Perchè avrebbe usurpato il diritto del popolo, al quale solo apparteneva il potere costituente.
[12] Lib. IV. §. 40.
[13] Lib. II. §. 7.
[14] Lib. II. §. 20. Questo delle rappresaglie o ripresaglie era uno de' vari modi coi quali nel medio evo era permesso all'individuo di farsi giustizia da sè stesso. Concetto evidentemente barbarico. Il cittadino per avere la rappresaglia, ossia per

Finalmente si aveva l'*assemblea generale del popolo.* Si radunava per comando del Vicario e del Visconte al suono della campana del Comune e alla voce dei banditori, sulla piazza maggiore, sotto il portico di S. Giacomo [1]. Ognuno poteva levarsi a parlare, e la libertà di parola gli era assicurata: ma, per evitar disordine, non potevano sorgere più di sei oratori, salvo che per speciali circostanze non ne fosse necessario un numero maggiore [2]; ed era vietato il parlare di ciò di che l'oratore antecedente avea parlato, e il proporre ciò che altri avea già proposto. I due istromenti sopra citati, coi quali fu riconosciuta in Civitavecchia l'autorità del pontefice, furono fatti nel detto modo dal popolo adunato; e sono i soli due atti che delle deliberazioni popolari ci conservi la storia. Quindi possiamo giustamente dedurre che il voto del popolo era domandato allora soltanto che trattavasi di cambiare la forma della costituzione: finchè si stava nei limiti della semplice amministrazione e dell'applicazione delle leggi, il popolo direttamente non avea parte al governo.

Questo è in breve lo specchio della forma del nostro antico reggimento comunale, riassunto dalle varie disposizioni che si trovano qua e là nello statuto. È, ripeto, una costituzione democratica, ma non priva della traccia del regime feudale; quale è sopra tutto quella del non avere il popolo il diritto di eleggere i suoi rappresentanti. Le ragioni di questo miscuglio sono storiche e al tutto proprie della città: qui le ho già brevemente accennate, ma ne rimando il più largo esame alla *Storia di Civitavecchia.* Questo possiamo intanto stabilire, che il popolo era messo al sicuro contro i possibili abusi dei magistrati; e ciò col principio dell'eguaglianza di tutti avanti la legge, coll'accusa pubblica, colla breve durata degli offici, colle pene severe e più col sindacato a cui gli ufficiali erano sottoposti.

riprendersi violentemente ciò che gli era stato tolto da uno straniero, doveva essere autorizzato dal consiglio; perchè facilmente la rappresaglia si cambiava in guerra fra il comune, a cui apparteneva lo straniero offensore e che negava giustizia, e il comune dell'offeso che con modi violenti, sul territorio nemico, si compensava del danno.

[1] Istrom. del 1291. « *Congregato. universali parlamento . . . . de mandato Castellani . . . . ad sonum campane et vocem preconis . . . .* » E in fin dell'atto: « *Actum sub Porticu S. Jacobi in platea Comunis . . .* »

[2] « *Salvo la providentia del vicario et del viscont. de far levare più arringatori secundo se recercarà et sarà necessario per un facto grave* » Lib. IV. §. 2.

VI.

Ora diamo uno sguardo al diritto privato. Esso è compreso nel diritto criminale: voglio dire che sotto la sanzione penale si trovano raggruppate le più importanti disposizioni circa i rapporti del diritto privato. Sicchè questo si viene esaminando coll'osservare i reati previsti nello statuto, e la ragione e la qualità delle pene per essi stabilite.

Per ciò che riguarda il procedimento penale è da osservarsi che si aveva il doppio sistema dell'inquisizione e dell'accusa pubblica, seguendo in ciò l'antico diritto, e scostandosi dal contemporaneo statuto di Roma che di regola vietava la pubblica accusa [1]. Per lo più è ammesso l'uno e l'altro modo di procedimento; ma non son rari i casi in cui si aveva solo l'inquisizione, nè mancano quelli in cui anche questo mezzo era vietato, e si richiedeva la querela della parte offesa; come in tutti quei reati che turbavano l'ordine e la moralità delle famiglie. Sicchè il metodo inquisitorio è la regola, in molti casi la legge gli aggiunge quello dell'accusa pubblica, e solo in alcuni lo vieta. Iniziato in qualunque di questi modi il giudizio, l'accusato doveva esser citato regolarmente al suo domicilio, o, in mancanza di questo, alla chiesa della sua parrocchia [2]. Il castaldo del Vicario faceva la citazione, presentando una cedola contenente l'accusa o il risultato dell'inquisizione. Non comparendo il reo, la citazione, non è detto dopo quanto tempo, si rinnovava, ma senza cedola; e se il dì seguente neppure fosse comparso, si faceva l'*exbannimento*, ossia per mezzo di pubblico bando si avvisava l'accusato, che se non si presentasse nel termine di tre giorni, si sarebbe tenuto per reo confessato [3]. A chi obbediva a questo bando si davano sei giorni per rispondere, ed altri tre per recare le prove delle sue risposte: per ultimo gli si assegnava il giorno in cui si sarebbe pronunciata la sentenza. Al contrario se il termine del bando scorreva senza che l'accusato si fosse mostrato; il Vicario gli se-

[1] Statuti di Roma. Lib. II. Cap. I.

[2] La chiesa era considerata come centro della città, dirò quasi come la sede del governo popolare. Sotto i portici della chiesa si facevano le adunanze del popolo, la sua campana dava il segnale del principio del giorno e dei lavori, la legge la proteggeva, era luogo immune; ma nel tempo stesso i delitti commessi dentro le sue mura erano puniti con pena doppia dell'ordinaria.

[3] Anche in diritto romano non poteva dichiararsi la contumacia se non dopo la terza citazione (XLII. I. Dig. Leg. 53. §. 1).

questrava i beni, e, pronunciata la sentenza, la faceva subito mettere in esecuzione [1].

Perchè il procedimento penale non diventasse stromento di arbitrio pel Vicario, a cui era principalmente affidato, si erano stabilite alcune norme dalle quali a nessun conto poteva rimuoversi. In primo luogo il Visconte doveva assistere al giudizio, altrimenti nè questo aveva valore, nè il Vicario poteva emettere od eseguire sentenze, eccetto che il Visconte con pubblico atto non avesse rinunziato ad esser presente [2]. In secondo luogo l'arresto non era permesso se non quando la condanna si risolveva in pena corporale [3]: e tolto il caso che il reo si cogliesse sull'atto del delitto, non si poteva mai venire all'arresto, senza presentare il regolare mandato del Vicario [4]. Che se il castaldo voleva altrimenti far violenza ad alcun cittadino, questi poteva respingerlo con la forza, ed ucciderlo anche, senza incorrere in pena veruna [5]. Non sono più favorevoli ai diritti individuali le leggi dei nostri liberi tempi. L'arresto poteva aver luogo anche quando il reo era condannato a pene pecuniarie, a patto però che non presentasse sufficiente garanzia di pagamento, e che fossero almeno passati dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza [6]. Sicchè questa non è un'eccezione, ma torna a ciò che dissi di sopra; essendo principio costante che, ove le multe non siano pagate, la condanna si cambia in pena corporale.

Come mezzo a preparare il processo troviamo anche la tortura: l'uso però n'è circondato da tali cautele che non può mai degenerare in abuso. Il Vicario ordina la tortura, ma questa non può eseguirsi se non con *conscentia, presentia, licentia et voluntà del visconte.* Di più non può darsi la tortura senza che non si abbiano già indizi gravi sulla reità dell'accusato: in modo che la confessione di questo non era la base, ma solo la conferma della certezza morale intorno all'autore del delitto. Se il Vicario si allontanava da tali regole, pagava 100 lire di multa, e contro di lui, senza aspettare che uscisse di carica, poteva farsi querela innanzi al Rettore del Patrimonio [7]. Finalmente, a togliere i danni di un troppo lungo giudizio, ordina lo statuto che il Vicario, a pena di lire 10 di multa, debba

[1] Lib. II. §. 2

[2] Lib II. §. 1. Le stesse disposizioni nello statuto di Roma (Lib. II. Cap. V).

[3] Statuto di Roma. Lib. III. Cap. XCII.

[4] Lib. III §. 17.

[5] Lib. II. §. 29.

[6] Lib. II. §. 76. — Lo statuto di Roma ha gli stessi provvedimenti. (Lib. II. Cap. LXXVIII).

[7] Lib. II. §. 3.

emanare la sentenza nel termine al più di un mese, contandosi questo dal giorno in cui l'accusato ha risposto alla citazione [1].

In riguardo alle pene la regola generale è che siano pecuniarie, secondo l'uso barbarico, anche pei delitti maggiori; e che si paghino parte al Comune che rappresenta la legge violata, e parte alla persona che è stata offesa [2]. Solo nel caso che non si voglia o non si possa pagare, si mutano in pene corporali [3]. E queste sono acerbissime: pena legale è quella del *taglione* [4], e poi taglio di mani e di piedi, battiture, acciecamento, morte, arsione: indizio della ferocia dei tempi.

Le pene potevano essere accresciute o mitigate dai magistrati secondo le circostanze [5]. Si doveva in ciò aver riguardo alla condizione delle persone. I pubblici ufficiali erano puniti con più rigore che i cittadini, perchè le colpe loro recavano scandalo e danno maggiore; e più erano puniti i cittadini nobili che i popolani [6], perchè essendo anche le maggiori pene redimibili a denaro, i poveri si sarebbero altrimenti trovati, dinanzi alla legge, in una condizione assai più svantaggiosa che i ricchi. È l'applicazione del principio che, per essere eguali con tutti, è necessario trattare con disuguaglianza coloro che si trovano in disuguali condizioni. Viceversa chi offende queste persone che son punite maggiormente, ha pena più grave di quella che avrebbe offendendo persone comuni [7]. Anche le donne che, per l'influenza mista del cristianesimo e delle idee germaniche, erano dalla legge trattate con speciale riguardo [8]; venivano

[1] Si segue anche in questo il diritto romano che ad uno stesso magistrato dà la facoltà di giudicare, pronunziare la sentenza e farla eseguire. Nel diritto barbarico vigevano sistemi molto affini a quello moderno dei giurati.

[2] Lib. I. §. 20. Evidente è l'analogia col *guidrigildo* dei barbari.

[3] Anche la morte può riscattarsi a denaro: « . . *l'adultero . . . . paghi libre 500, la quale pena si non poterà pagare, sia arso* » (Lib. II. §. 87).

[4] Lib. II. §. 19, 43.

[5] Lib. II. §. 80, 92.

[6] Lib. II. §. 14, 18.

[7] È più conforme all'indole democratica e civile del nostro statuto il vedere, nella maggiore gravità delle pene per le offese fatte ai nobili, il riscontro della severità maggiore con cui erano riguardate le colpe loro; anzi che il costume barbarico di valutare la gravezza del reato in proporzione della dignità della persona che lo aveva sofferto.

[8] Lib. II. §. 64. « *Nulla femmina sia tenuta iurare nè fare testimonianza in palazzo . . . . Et si dovesse respondere sia tenuto lo iudice andare personalmente ad recepere la testimonianza sua . . . Nulla donna possa essere sostenuta in palazo salvo non commettesse maleficio atroce . . . . et allora sia sostenuta ne la sala del palazo e non in altro luoco con quelle femmine quali vorrà menare seco . . . . Si non fusse da essere punita personalmente sia recomandata a una femmina honesta.* »

per contrario punite con maggiore severità: perchè, dice lo statuto, *da epse procedono tutti li mali* [1]. I reati commessi di notte sono reputati più gravi che quelli di giorno; e perciò di notte, ossia *dal primo sono de la campana del comune fino a l'hora de mattino che se sona la mat:ina ne la Chiesa*, tutte le pene devono essere raddoppiate.

Altro criterio per la maggiore o minore gravità delle pene, era l'età. Troviamo determinati quattro periodi di età: il primo è quello dell'infanzia *(qui fari non possun')* fino a 8 anni, in cui si presume l'incapacità del dolo, e non si fa luogo a pena alcuna: nel secondo, dagli 8 ai 10 anni, *(infantiae proximi)* si ammette la possibilità del dolo, ma non si presume; perciò il Vicario e il Visconte devono caso per caso vedere se la pena è applicabile, in modo però che non superi mai la quarta parte della pena ordinaria. Il terzo periodo va dai 10 ai 14 anni *(pubertati proximi)*; in esso è riconosciuta la malizia, ma si scusa l'età, e si dà solo la metà della pena comune [2]. Nell'ordine civile fino ai 14 anni si è impuberi *(impuberes, pupilli)* o sotto tutela; dai 14 ai 25 anni si ha la minorità e la cura *(puberes, minores)*: l'età maggiore poi, tanto pel dirito civile quanto pel criminale, comincia a 25 anni [3]; sebbene, finchè viva il padre, il figlio non si consideri mai sciolto, come era nell'antica Roma, dalla sua potestà [4].

Ho già osservato come nel diritto penale gli statuti, più che altrove, abbiano preso dal diritto barbarico. Questa analogia si trova, non che nella sostanza, nella forma anche delle nostre leggi. Sia esempio il seguente paragrafo: « *Si alcuna persona percoterà altri con mano in capo o ne la faccia, o vero darà una guanciata, o vero pugno, o vero pigliarà per li capelli, o vero gettarà in terra senza effusione di sangue, paghi 5 libre: ma si darà le predecte cose in altra parte del corpo, paghi soldi 50 senza sangue; ma con sangue libre 5. Et si li caverà lo cappuccio de capo, paghi soldi 40: ma si pigliarà o farà cadere ad alcuna femmina li panni de capo, libre 3. Se percoterà con lividore 10 libre; et se remanerà perpetuo segno de la ferita, paghi libre 50. Et si per la decta ferita perderà l'occhio, naso o labbro in tutto o in parte, per ciasche membro de sopra perduto o mozato paghi libre 50* [5]. » E così di seguito. Sembra veramente

[1] I nostri antichi conoscevano dunque bene il famoso *Cherchez la femme*.
[2] Lib. II. §. 91.
[3] Lib. II. §. 11, 12.
[4] Lib. I. §. 40.
[5] Lib. II. §. 9, 10.

di leggere uno degli editti longobardi o dei capitolari franchi, ne' quali si prescrivono diverse pene secondo che si è trattato uno da vile o da lepre o da volpe, che gli si è rotto un dente molare o di quei che si vedono ridendo, che gli si è franto un osso piccolo o tale da dar suono gettandolo a distanza sopra uno scudo. Minuzie che rivelano nei nostri antichi legislatori l'incapacità di elevarsi a ragioni giuridiche di ordine generale, e quindi la necessità di provvedere a ciascuna violazione di diritto di grado in grado che si andava verificando.

VII.

Nell'oggetto del diritto criminale, ossia nei reati puniti, già dissi che si appalesò tutto l'ordine della legislazione civile; la quale ha larga base nel diritto romano, colle modificazioni necessariamente recate dal barbarico e più dal diritto canonico.

I principî di diritto che sotto la forma della sanzione penale troviamo stabiliti nello statuto, si riferiscono principalmente alla religione, alla quiete ed igiene pubblica, alla famiglia ed alla proprietà; volendo in questo modo conservare sempre pacifico lo stato della città, già tanto sconvolta dall'ira delle parti.

La religione, considerata come uno degli elementi essenziali dello stato, era tenuta nel massimo rispetto, e gravissime pene erano minacciate a coloro che l'avessero in qualsiasi modo violata. Lo statuto, conforme all'uso di tutte le legislazioni passate, cominciando da quella di Giustiniano, s'inaugura nel nome di Dio [1]. A chi lo bestemmia non concede la legge beneficio veruno, perchè, dice, troppo enorme è il peccato: deve pagare 10 libre se offende il nome di Dio o della Vergine, 5 se quello di alcun santo [2]. Severamente proibito è il lavoro nei giorni festivi, de' quali si fanno in più paragrafi lunghe enumerazioni; e ciò non solo pei credenti, ma anche per i giudei [3], che devono, se non obbediscono, pa-

[1] Inst. Iustin. Proemium. — Dig. *Ad Senat. et omn. populos.*

[2] Lib. II. §. 4.

[3] Avevamo dunque in C.vecchia gl'israeliti, e i nostri padri non si mostrano verso di loro esenti dalle opinioni del tempo. Eppure avevano l'esempio di Nicolò IV, per tacere di moltissimi altri, del papa a cui si erano nel 1291 spontaneamente assoggettati, il quale conoscendo *quod mansuetudinem non decet in Iudeos molestiis et insolentiis excandere;* avea preso sotto la sua protezione la sinagoga di Roma, e minacciato le censure a chiunque le avesse recato ingiuria. (Thein. Cod. Dip. Vol. I Doc. 486).

gare una pena quattro volte maggiore di quella degli altri. È regolata l'osservanza della quaresima [1], si dà la più grande importanza al giuramento, che spesso è l'unico mezzo di prova in giudizio [2], e nei reati si punisce, secondo i principî del diritto canonico, più che altro il peccato, ossia più l'offesa a Dio che la violazione della legge civile [3]. Ed in memoria del ritorno degli abitanti di Centocelle da Leopoli e della fondazione di Civitavecchia nell'anno 889, è ordinata la festa solenne di S. Maria del mese di Agosto; nel qual giorno qualunque reato è punito, come quelli commessi dentro le chiese, con pena doppia dell'ordinaria [4].

Ben provveduto è all'igiene e alla sicurezza pubblica con una serie di minute e severe disposizioni. Per la prima si proibisce ai venditori di vettovaglie l'aver vesti e modi sconvenienti [5]; agl' infetti di certe malattie l'andar girando per la città [6]; a tutti il far brutture nelle fontane [7], e gettare immondezze per le vie e dinanzi le case [8]. Per la quiete pubblica si vieta il portare armi [9], e il girare di notte, dopo il terzo suono della campana, senza portare la lucerna [10]; e si punisce con pene severe qualunque parola od atto che possa essere motivo a discordia [11]. Del resto già osservammo che questo di evitar le discordie e mantenere la pubblica pace, era lo scopo principale di tutto lo statuto. E perciò, essendo il rispetto alla famiglia ed alla proprietà la base di ogni sicurezza sociale, le leggi hanno grande cura di conservarlo e difenderlo. L'estraneo che porti disordini in una famiglia violandone il domicilio, è condannato ad una multa di 20 lire, oltre la pena ordinaria pel reato che vi ha commesso [12]; e con più rigore è punito chi, ingiuriando una persona, la ingiuria in cose

[1] Lib. IV. §. 25.

[2] Lib. II. §. 34, 43. Lib. IV. §. 44.

[3] Lib. II. §. 87.

[4] Si avvicina il millenario della fondazione di Civitavecchia. Poche sono le città che, come la nostra, possono con tanta sicurezza sapere, oltre l'anno, anche il giorno della loro fondazione. È dunque a sperarsi che il Municipio non farà passare il 15 Agosto 1889 senza celebrarlo convenientemente. Finora questa patria solennità è stata festeggiata per tradizione solo fra i marinai; avvegnachè furono i padri loro che, per amor del mare, preferirono alla tranquillità de' campi le pericolose ruine della *Città Vecchia.*

[5] Lib. IV. §. 26.

[6] Lib. II. §. 55.

[7] Lib. IV. §. 23.

[8] Lib. IV. §. 15.

[9] Lib. II. §. 34.

[10] Lib. II. §. 74.

[11] Lib. II. §. 5.

[12] Lib. II. §. 10.

riguardanti la famiglia [1]. Severissime sono poi le pene pei turbatori dell'ordine morale delle famiglie: se non che potendo in questi casi essere maggiore il danno della pubblicità, che quello dell'offesa stessa; si richiedeva, per procedere contro il reo, la querela della parte ingiuriata [2]. La severità cresce ancora se i reati contro l'ordine della famiglia sono commessi da chi vi appartiene: l'uomo che, avendo moglie, tolga un'altra donna, è condannato ad essere bruciato vivo [3].

Nè a tutelar la famiglia si aspetta che la violazione del diritto domestico sia avvenuta. Lo statuto cerca di prevenire ogni possibile discordia, e ciò principalmente col regolarne i rapporti patrimoniali. È proibito ai genitori di fare tra i loro figli porzioni disuguali: tutti devono avere la stessa parte del patrimonio domestico. Di guisa che qui prevale il concetto germanico che alla famiglia spetti la proprietà, al padre l'amministrazione. In un sol caso, in quello cioè d'ingratitudine d'un figlio, può il padre punirlo colla diseredazione. Ciò pe' maschi. In quanto alle femmine, il padre od i fratelli possono escluderle dalla divisione, coll'assegnar loro una dote conforme alla condizione propria e a quella del marito [4]: altrimenti la donna, come i maschi, ha parte nell'eredità. Giunta la donna a 21 anno, il padre doveva convenientemente maritarla. Trascurando egli questo suo dovere, doveva esser pensiero dei parenti più prossimi trovar marito alla donna, e darle, coll'assistenza del Vicario, per dote quella parte del patrimonio paterno che le sarebbe spettata, se il padre fosse morto allora che doveva maritarla, e nol fece: imperocchè è come morto per la famiglia quel padre che non ha cura dei più gravi bisogni di essa. Disposizione, mi sembra, non lontana dalla sapienza dei responsi de' giureconsulti romani [5]. Avuta la dote conveniente, la donna non ha più diritto verso il patrimonio della famiglia del padre [6]. E questo è fatto per non dividere troppo le sostanze delle famiglie: al quale scopo tende anche l'altra disposizione, che sia lecito ad ognuno di ricuperare nel termine di due mesi, e al solo prezzo della vendita, ogni cosa che un suo parente, fino al terzo grado, abbia ven-

[1] Lib. II. §. 6.
[2] Lib. II. §. 72.
[3] Lib. II. §. 87.
[4] Così è anche in dir. rom. « *Dotis quantitas pro modo facultatum patris et dignitate mariti constitui potest.* » *Dig. XXIII, III. 69. §. 4, 5.*
[5] Lib. I. §. 21.
[6] Lib. I. §. 25.

duto ad altri, senza prima farne a lui la richiesta [1]. Provvedimento importante, che si trova in quasi tutti gli statuti di quest'epoca, e derivato dalla unione di due diversi principî: da quello del diritto romano, che ammetteva la pienezza del dominio sui propri beni, e dall'altro del diritto barbarico, che, ritenendo unico il patrimonio di tutti gli appartenenti ad una stessa famiglia, vietava all'uno di questi l'alienarlo senza il consenso degli altri [2]. È da notarsi però che è espressamente detto che i gradi di parentela devono contarsi secondo il diritto canonico, e non secondo il diritto romano [3].

Molti altri provvedimenti dà lo statuto per mantenere il buon ordine delle famiglie. È sancita la soggezione della donna al marito e dei figli al padre [4]. Ben protetta è la dote, la quale non poteva mai risentir danno dalle vicende del patrimonio del marito, neppure se questo venisse interamente confiscato dalla legge [5]. I beni dei minori e degl'interdetti erano assicurati dai possibili abusi degli amministratori, contro i quali, come nell'antico diritto, procedevasi per pubblica accusa [6]. E nel caso che tra persone di una stessa famiglia sorgessero controversie, ad evitare lo scandalo di un pubblico giudizio, lo statuto vuole che il Vicario costringa i contendenti a rimettere la questione a due arbitri, e che questi non possano rinunciare l'incarico ricevuto, ma debbano con sentenza ben definita porre termine alla questione [7].

Non minore è la cura che si ha della proprietà. Nessuno può entrare nei luoghi chiusi, nè passare pei fondi degli altri. Se è necessario costituire una servitù di via, deve chi ne ha interesse rivolgersi al Vicario, il quale per mezzo dei *viarii* farà stabilire il luogo, ove è da darsi il passaggio, e il prezzo a ricompensa del proprietario [8]. Gravi multe puniscono la presa violenta di possesso [9]: chi lavora la terra altrui, perde, come nel diritto romano e nel barbarico, il frutto e il lavoro, e più paga lire 5 di multa [10]; e una multa di lire 100 è minacciata al Vicario, se non usa

[1] Lib. I. §. 27.
[2] Da principio i parenti potevano rescindere una vendita fatta senza il loro intervento (Ed. di Rot. 173). Questo diritto fu poi cambiato in quello di prelazione.
[3] Lib. II. §. 32.
[4] Lib. I. §. 40. Lib. II. §. 67.
[5] Lib. II. §. 20.
[6] Lib. II. §. 29.
[7] Lib. I. §. 17.
[8] Lib. I. §. 35.
[9] Lib. I. §. 44. Lib. II. §. 35.
[10] Lib. II. §. 42.

ogni diligenza a mantenere ciascuno nel tranquillo possesso de' suoi beni [1]. Però il possesso, qualora sia pacifico, pubblico, di buona fede e basato su titolo giusto, dà luogo alla prescrizione in soli 10 anni: salvo che non si tratti di luoghi pii, di minori e di altre persone a cui la legge concede una speciale tutela [2].

In questo argomento si possono ravvisare le tracce del concetto barbarico, che la proprietà sia una condizione per la perfetta personalità dell'uomo, ossia che la mancanza di proprietà ponga l'individuo in uno stato non perfettamente libero. E invero nello statuto, a tacere dei molti provvedimenti presi contro i prodighi, i giuocatori e chiunque altro dissipi le proprie sostanze [3]; è stabilito per ognuno che voglia rinunziare ai suoi beni un rito pubblico e ignominioso [4]: il che mostra lo sfavore con cui dalla legge, e perciò dalla pubblica opinione, era riguardato un tale atto.

Non erano dimenticati i rapporti di vicinanza. Se taluno voleva avere un guardiano a difesa delle sue terre, e richiedeva il vicino perchè contribuisse alla spesa; questi non poteva rifiutarsi, a patto naturalmente che anche le sue terre fossero dallo stesso guardiano custodite [5]. I confini dovevano essere sempre conservati in modo che ognuno li vedesse [6]; e a prevenire ogni pretesto di violazione della proprietà altrui, era vietato ai proprietari limitrofi il coltivare quella zona di terreno che formava il confine tra i loro fondi [7]. V'è anche di più. Il vicino acquista sul fondo confinante quel diritto che già vedemmo nelle famiglie pei parenti fino al terzo grado; cioè che, vendendosi il fondo, debba egli esserne per primo richiesto: e solo nel caso che nol voglia o nol possa acquistare, sia lecito al proprietario venderlo a chiunque altro [8]. Nel caso contrario, cioè se non fu interpellato, può il vicino a prezzo di vendita ricuperare quel

[1] Lib. I. §. 34.
[2] Lib. II. §. 38.
[3] Lib. I. §. 33, 40.
[4] Lib. I. §. 36.
[5] Lib. IV. §. 24.
[6] Oggetto di una speciale protezione della legge erano nel diritto barbarico gli alberi che segnavano i confini dei fondi. Leggi e documenti ho a questo proposito riferito nel mio opuscolo sulle condizioni della proprietà territoriale nella provincia romana nel medio evo.
[7] Lib. II. §. 94.
[8] E anche ciò è comune al diritto barbarico e a molti statuti. La differenza è nel termine in cui si può esercitare questo diritto e nel prezzo pel riscatto del fondo. Si trova questa disposizione anche nelle costituzioni di Federico II, e nello stato pontificio fu riconosciuta dalle bolle di Sisto IV (1470), Pio IV (1565), Pio V (1569), Gregorio XIII (1574). *V. Bull. magn.*

fondo dal compratore: se non che mentre pei parenti questo diritto durava due mesi, al vicino non si concedeva che un mese soltanto, da decorrere dal giorno in cui egli ebbe notizia della vendita avvenuta. E ciò era in favore tanto dei proprietari dei fondi rustici quanto di quelli dei fondi urbani [1].

L'uso della proprietà veniva regolato secondo il pubblico interesse. A leggere le pene acerbissime a cui era sottoposto chi coglieva i frutti de' suoi fondi prima di una certa epoca [2], par di vivere in una società ferocissima; e ferocia a dir vero non doveva mancare. Ma, come dissi, ciò era fatto per ragioni di comune vantaggio: perchè il non poter vendemmiare, nè arare, nè coglier frutti prima che il consiglio non ne desse licenza [3]; il non poter introdurre i prodotti del suolo in città senza la cedola del Vicario o del Visconte [4]; e il doverne fare quell'uso che le leggi ordinavano [5]; avevano questi vantaggi, che i prodotti stessi non erano esportati con danno della città, che non era a temersi troppo la concorrenza dei forestieri, e che i proprietari non venivano costretti, dal capriccio di alcuni, a fare le lavorazioni agricole, prima dell'epoca opportuna; essendovi allora, come in più luoghi anche oggi, la mala usanza che campo mietuto o vendemmiato sia aperto a tutti, con danno grande di chi vi confina.

VIII.

Nello statuto si hanno anche molte disposizioni tendenti a far fiorire la prosperità commerciale della città. A tutti, anche a quegli stranieri contro i quali avesse alcun cittadino ottenuto il diritto di rappresaglia; a tutti è promessa la maggior sicurezza, finchè vengano in Civitavecchia a ragion di commercio [6]; a tutti è garantita sul mare ogni franchigia, salvo che agli omicidi, falsari e traditori. A nessuno però è lecito acquistare le mercanzie prima che giungano sul mercato [7]: e quivi, prima che

[1] Lib. I. §. 28.
[2] Lib. III. §. 8, 12.
[3] Lib. II. §. 71. Lib. III. §. 8. Lib. IV. §. 17, 20.
[4] Lib. III. §. 3, 7.
[5] Lib. II. §. 50.
[6] Lib. III. §. 4, 9, 10.
[7] Lib. III. §. 13.

all'ingrosso, deve farsi per tre giorni ogni vendita al minuto, per evitare che le merci aumentino di prezzo, cadendo subito in mano di chi ne incetta [1].

La libertà di commercio si estende anche alla pesca e all'esercizio di qualunque altra industria [2]. L'ingerenza della legge non manca; ma si manifesta, e in modo grave, solo allora che i prodotti del commercio, della pesca e delle industrie sono posti al pubblico. Da questo momento sono fissati dal Vicario o da' suoi ufficiali i prezzi, e regolati i modi e le ore della vendita: prima ciascuno è libero del tutto.

Importantissimo sarebbe il considerare del diritto privato con qualche larghezza anche il lato commerciale, che qui appena accenno; trattandosi di città marinaresca che dal commercio trasse sempre i mezzi della sua esistenza. Ma appunto perchè di grande interesse, è ora da lasciarsi a parte questo esame, e rimandarlo allo studio dello *statuto commerciale* e del *consolato* di Civitavecchia; il quale, per quanto io sappia, giace, come questo che son venuto succintamente esponendo, abbandonato e dai più sconosciuto. Abbiamo anche moltissimi editti per il porto ed il commercio di Civitavecchia, i più riprodotti nella *Storia della Marina Pontificia* del P. Guglielmotti. Li prenderò ad esame nella *Storia di Civitavecchia.*

IX.

Ora che conosciamo i capi principali dello statuto di Civitavecchia, possiamo con probabilità rispondere alla domanda da principio proposta; cioè se questo statuto, tradotto nel 1451, sia quello stesso di cui fino dal 1291 il popolo di Civitavecchia pattuì col papa la conservazione.

Nel trattato di commercio fra romani e genovesi del 1166 vedemmo primi magistrati municipali essere i visconti; e i visconti trovammo a capo del municipio anche secondo lo statuto.

Il voto del popolo nel 1291 stipolava, coi rappresentanti di papa Nicolò IV, l'indipendenza di Civitavecchia dal Rettore del Patrimonio, la sua soggezione al Vicario, l'esenzione da ogni imposta, salvo il censo annuo di 50 lire [3], e la conservazione degli statuti. E tutto questo abbiamo

[1] Lib. IV. §. 28.
[2] Lib. III. §. 5.
[3] Conti di Angelo Taverini tesoriere del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. An. 1352. « *Recepi a comuni castri Centumcellarum pro censu quinquaginta libras, in quo annis singulis ecclesie romane tenentur, videlicet pro uno anno finito in festo nativitatis Domini* » (Theiner Cod. Dipl. Vol. II. Doc. 338).

trovato esaminando lo statuto del 1451. E invero nessuna autorità vedemmo avere in Civitavecchia il Rettore del Patrimonio; il Vicario mandato dal papa amministrar tutto; non farsi mai parola di alcuna imposta o servigio verso la Chiesa; e lo statuto vedemmo durare in tanto vigore, da obbligare, non che i cittadini, anche il Vicario forestiero e rappresentante la sovrana autorità. Non può dunque venir dubbio che nella sostanza le nostre leggi comunali non restassero per tutto questo tempo immutate. Ma chi può dire che non soffrissero modificazione alcuna? Durante la residenza della Curia Romana in Avignone, ed anche in seguito, fino al termine del grande scisma, Civitavecchia fu retta dai Di Vico Prefetti di Roma, i quali cercavano di cancellarvi ogni ricordo della dominazione pontificia. Grandi cambiamenti dovettero quindi avvenire nel suo governo durante tutto questo tempo. E quando Eugenio IV, per opera del Vitelleschi di Corneto, ebbe di nuovo ridotta nel potere della Chiesa la città; la sottomise alla legge comune. Infatti fu solo per le preghiere dei cittadini e in modo di privilegio, che, nel 1432, concedette loro *quod sint liberi et immunes quomodo fuerunt tempore Jacobi Di Vico* [1]; e che li esonerò da un gran numero di tasse e di altri pesi, che a niun conto avrebbe potuto domandare, se avesse conservato le antiche convenzioni. È quindi chiaro che serbando, per concessione dei pontefici, immutata la sostanza; dovette necessariamente il nostro statuto esser soggetto a molti cambiamenti. Il poterli determinare con esattezza sarebbe di gran vantaggio alla storia delle leggi e delle vicende di Civitavecchia; ma ciò non potremo fare, finchè non avremo rintracciato, come è a sperarsi, l'originale dello statuto smarrito.

[1] Theiner, Cod. Dipl. III. 263.

